

DISPOSIZIONE DEL L'AMMINISTRATORE UNICO

Provvedimento n. 71 assunto in data 14/06/17

OGGETTO: RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A. SITA ALLA ZONA INDUSTRIALE EX PALAZZINA SERVIZI.

Determinazione a contrattare

Premesso:

- Che l'immobile, di proprietà del Comune di Molfetta, veniva concesso in locazione alla Molfetta Multiservizi S.p.A. in data 01/10/1997, con contratto rep. n. 12647 registrato a Bari il 04/12/1997.
- Che la durata del contratto è rinnovabile di sei anni in sei anni, a norma dell'art. 28 della L. n. 392/78, e attualmente è rinnovato fino al 30/09/2021.
- Che attualmente l'impianto di Videosorveglianza è seriamente danneggiato e necessita di un intervento urgente di ripristino e manutenzione straordinaria.
- Che per tale ripristino sono stati richiesti n. 2 preventivi uno alla ditta SICURALLARM TECHNOLOGY s.r.l. e l'altro alla ditta SISTEC s.r.l.
- Che con Determina di indirizzo n. 66 del 25/05/2017 l'Amministratore Unico chiedeva al Geom. Palmieri Oronzo di redigere una relazione illustrativa, sui preventivi pervenuti, per ripristinare gli impianti di Videosorveglianza e Antintrusione.
- Che, in data 08/06/2017, il Geom. Palmieri Oronzo, consegnava la relazione di cui sopra, descriveva le varie tipologie di intervento proposte dalle due ditte per il ripristino dell'impianto in oggetto e proponeva di affidare l'esecuzione di tale ripristino alla ditta SISTEC s.r.l. in quanto pur offrendo un prezzo superiore ha proposta un'offerta tecnologicamente più all'avanguardia.

Tutto cio' premesso,

- Considerato che la società rappresentata, in quanto società *in house* del Comune di Molfetta, è soggetta all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture non direttamente eseguiti;
- Ritenuto che il ripristino dell'impianto di videosorveglianza si rende necessario ed improcrastinabile per la sicurezza della sede aziendale;
- Ritenuto, altresì che nel caso di specie, è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto nell'art. 36 - comma 2° del D.lgs 50/2016.

Dato atto:

- che il RUP di questa società, per quanto innanzi detto ha proposto di affidare il ripristino dell'impianto di videosorveglianza alla ditta SISTEC s.r.l. che ha offerto un costo di € 4.600,00 oltre I.V.A.

Accertato che la spesa complessiva per il ripristino in questione trova copertura nelle disponibilità del bilancio aziendale;



Ritenuto, altresì, di dover confermare nella persona del Direttore Tecnico, Geom. Oronzo Palmieri, il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'Esecuzione della fornitura di che trattasi;

Visti:

- il Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
- l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente statuto societario;

DISPONE

- 1 Di ritenere la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2 Di approvare la relazione illustrativa (prot. n. 661 del 08/06/2017) per l'impianto di Antintrusione e Videosorveglianza predisposta dal Geom. Oronzo Palmieri.
- 3 Di affidare il ripristino dell'impianto di Antintrusione alla ditta SISTEC s.r.l. al costo di € 4.600,00 oltre I.V.A.
- 4 Di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ovvero con la sottoscrizione per accettazione da parte dell'aggiudicatario del presente provvedimento.
- 5 Di stabilire che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al collaudo definitivo dell'opera ed al rilascio delle certificazioni.
- 6 Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 nonché Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art.272 - comma 5 - del D.P.R. n.207/2010, il Geom. Oronzo Palmieri.
- 7 Trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'Esecuzione, Geom. Oronzo Palmieri;
 - Organo di Revisione;
 - OdV;

La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D.lgs. 30/6/2013 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali".

L'Amministratore Unico
Dott. Giordano Albanese

